



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1° ottobre 2013
(OR. fr)

Fascicolo interistituzionale:
2011/0242 (COD)

14057/1/13
REV 1

CODEC 2124
SCHENGEN 33
SCH-EVAL 114
FRONT 132
COMIX 517

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

1. Il 16 settembre 2011 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, basata sull'articolo 77, paragrafi 1 e 2 del TFUE²³⁴.

¹ Doc. 14359/11

² A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, questo paese non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

³ A norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolato da esso, né è soggetto alla sua applicazione.

⁴ A norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione.

2. Conformemente alle disposizioni della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, sono stati avviati contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura.
3. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione in prima lettura il 12 giugno 2013, adottando un emendamento alla proposta della Commissione. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².
4. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare il proprio accordo e a suggerire al Consiglio di:
 - approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo che figura nel documento PE-CONS 30/13;
 - decidere di iscrivere nel processo verbale della suddetta sessione le dichiarazioni contenute negli addenda 1 e 2 alla presente nota;
 - decidere di pubblicare la dichiarazione contenuta nell'addendum 1 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'atto legislativo.

Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

² Doc. 10687/13